

Prime indicazioni sulla costituzione delle parrocchie personali dell'Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino in Italia

A seguito dell'erezione da parte del Santo Padre dell'Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia (cfr Notiziario CEI, 4-2019, pag. 213), la Segreteria Generale della CEI, d'intesa con l'Esarcato, ha avviato le procedure amministrative per rendere operativo l'esercizio delle attività liturgiche e pastorali per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino e concordato alcune primissime indicazioni in vista della formale erezione delle parrocchie dell'Esarcato.

Con riferimento all'affidamento di chiese e immobili di proprietà di enti ecclesiastici alle parrocchie personali dell'Esarcato sono state concordate alcune indicazioni per la relativa disciplina (allegato A) e per la regolamentazione del servizio pastorale dei presbiteri dell'Esarcato nelle diocesi si è provveduto ad elaborare uno schema di convenzione (allegato B).

Le indicazioni e i relativi allegati, predisposti dall'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici, sono stati inviati ai Vescovi con lettera del 12 gennaio 2024 (prot. n. 53/2024).

Si riportano di seguito:

- le indicazioni sulla costituzione delle parrocchie personali dell'Esarcato;*
- le indicazioni sui negozi giuridici di affidamento di chiese e immobili di proprietà di enti ecclesiastici;*
- lo schema di convenzione.*

Costituzione delle parrocchie personali dell'Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino in Italia

Prime indicazioni

1. L'11 luglio 2019 con la bolla *Christo Salvatori* è stata annunciata l'erezione dell'Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia. La disciplina e le norme proprie dell'Esarcato sono state definite con il *Rescritto ex audientia sanctissimi: Norme proprie dell'Esarcato per i fedeli ucraini cattolici di rito bizantino in Italia* del 28 agosto 2023.

L'Esarcato è stato creato con l'obiettivo di venire incontro alle necessità pastorali dei fedeli cattolici ucraini ascritti alla Chiesa *sui iuris* greco-cattolica residenti o aventi il domicilio in Italia.

A norma dei canoni del codice delle Chiese orientali l'Esarcato è persona giuridica canonica pubblica e segue la normativa propria delle Eparchie e, a nome del Romano Pontefice, è retto dall'Esarca.

La giurisdizione sui fedeli dell'Esarcato è dell'Esarca, che nell'esercizio del suo ministero è tenuto a mantenere stretti legami di comunione e di coordinamento con i Vescovi delle diocesi italiane in cui l'Esarcato è presente.

L'Esarca è membro di diritto della CEI (art. 6 Statuto CEI), partecipa all'Assemblea con diritto di voto e segue la normativa propria dei Gerarchi del luogo.

Il presbiterio dell'Esarcato è composto dai presbiteri incardinati nell'Esarcato.

I chierici dell'Esarcato devono coltivare un vincolo di unità con il presbiterio della diocesi nel cui territorio svolgono il loro ministero, potendo favorire iniziative e attività pastorali e caritative congiunte.

2. A far data dalla erezione dell'Esarcato, la Segreteria Generale della CEI ha coordinato l'attuazione e l'avvio delle attività pastorali e del ministero dell'Esarca.

A motivo del diritto particolare canonico che in Italia definisce la struttura e l'organizzazione delle diocesi di concerto con il Ministero dell'Interno sono state definite talune problematiche propedeutiche al percorso giuridico-amministrativo di costituzione delle parrocchie dell'Esarcato.

3. A norma del Rescritto (art. 4) l'Esarca erige le parrocchie personali nel territorio delle diocesi italiane avendo acquisito il parere dei Vescovi del luogo.

L'Esarcato provvede alla erezione della parrocchia secondo le norme previste dal diritto particolare canonico e questa acquisirà la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto secondo la procedura propria degli enti ecclesiastici della Chiesa latina (cfr IMA, nn. 98 e 99), con conseguente obbligo di

iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura del luogo in cui ha sede la parrocchia personale.

La sede della parrocchia personale dell'Esarcato potrà essere fissata in uno degli immobili concessi dalla parrocchia latina o da altro ente ecclesiastico. È opportuno che la sede dell'ente parrocchia personale dell'Esarcato non coincida con la sede di altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto della Chiesa latina.

Compete al Vescovo diocesano/eparchiale autorizzare la concessione di luoghi di culto o di immobili ad uso pastorale (chiese sussidiarie, canoniche, luoghi pastorali) sentito il Consiglio presbiterale e il Consiglio affari economici diocesano e acquisito il parere del parroco del luogo e del Consiglio affari economici della parrocchia.

A seguito dell'autorizzazione del Vescovo diocesano/eparchiale la concessione dei luoghi di culto e degli immobili ad uso pastorale alla parrocchia personale dell'Esarcato avviene mediante accordo scritto tra il parroco della parrocchia latina e il parroco della parrocchia dell'Esarcato (cfr Allegato A).

4. Le convenzioni ancora in uso riguardanti i presbiteri incardinati nell'Esarcato cesseranno alla loro scadenza naturale e non potranno essere più riproposte. I presbiteri dell'Esarcato, in una prospettiva di mutuo aiuto (art. 6 del Rescritto), possono collaborare ad attività ed iniziative pastorali organizzate nel territorio della diocesi italiana di riferimento. Tale collaborazione potrà essere formalizzata mediante convenzione da adattare secondo le circostanze del caso (cfr Allegato B).

Negozi giuridici ad affidamento di Chiese e immobili di proprietà di enti ecclesiastici

Per la concessione di immobili (ad esempio: edifici di culto, canoniche, luoghi pastorali) in favore di parrocchie dell'Esarcato da parte di enti ecclesiastici della Chiesa Latina, appare preferibile adoperare un modello contrattuale nell'ambito dei contratti costitutivi di diritti reali di godimento (usufrutto, uso e superficie) rispetto ai contratti costitutivi di diritti personali di godimento (locazione, comodato, convenzione e altri contratti atipici), sulla base dei seguenti rilievi:

- maggiore tutela del proprietario/concedente in riferimento alla responsabilità nei confronti dei terzi per danni da cose in custodia (art. 2051 cod. civ.) e per rovina di edificio (art. 2053 cod. civ.): poiché la responsabilità implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato/concesso in comodato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione/comodato;
- maggiore stabilità e affidamento in favore del concessionario in ordine alla durata della concessione e ampiezza della tutela del diritto del concessionario nei confronti dei terzi; i termini più lunghi e certi consentono una migliore programmazione sia al beneficiario che al proprietario che ha certezza sul termine durante il quale non avrà da un lato la disponibilità e dall'altro le spese relative ad un certo bene specifico;
- accessibilità diretta da parte del proprietario superficario ai contributi in materia di edilizia di culto e beni culturali: le *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della CEI per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto* stabiliscono che i contributi finanziari sono erogati alle diocesi per interventi a favore di enti ecclesiastici con finalità di religione e di culto soggetti alla giurisdizione dell'ordinario diocesano, quali diocesi, seminari, chiese cattedrali, capitoli, parrocchie, chiese rettorie, santuari, confraternite, a seconda delle tipologie di intervento (art. 2) e che i beni destinatari dei contributi devono essere di proprietà degli enti beneficiari dell'intervento (art. 4);
- maggiore autonomia decisionale e capacità amministrativa in capo all'usufruttuario, rispetto al conduttore/comodatario, in relazione alle pratiche edilizie e urbanistiche e, correlativamente, minore responsabilità del nudo proprietario rispetto al locatore/comodante in relazione a violazione di norme edilizie e urbanistiche.

Vi è da precisare che la scelta tra contratti costitutivi di diritti reali di godimento e contratti costitutivi di diritti personali di godimento è attualmente non più influenzata dal regime IMU, che porta ad escludere esclusivamente la concessione a titolo oneroso (ad esempio: locazione): mentre il nudo proprietario non è tenuto a corrispondere l'IMU e l'usufruttuario/proprietario superficario è assoggettato allo stesso regime del proprietario (e quindi non è tenuto al pagamento dell'IMU nei casi di esenzione in favore del proprietario); a seguito dell'art. 1, comma 71, l. 213/2023 (legge di bilancio 2024), l'esenzione si applica anche nel caso in cui gli immobili sono concessi in comodato ad un ente funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile, con modalità non commerciali, esclusivamente le attività di rilevanza sociale, cioè quelle destinate esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive e di religione e culto.

Nell'ambito dei diritti reali di godimento, il modello contrattuale ritenuto preferibile è quello del diritto di superficie di cui agli artt. 952 ss. cod. civ..

- Nel diritto di superficie, la posizione giuridica soggettiva del proprietario superficario è propriamente riconducibile al diritto di proprietà: il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquistano la proprietà; del pari, può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo. Questa caratterizzazione del diritto del proprietario superficario appare rilevante con riguardo ai criteri sopra esaminati in relazione all'alternativa tra diritti reali di godimento e diritti personali di godimento.
- A differenza che nell'ipotesi di concessione del diritto di superficie, il nudo proprietario, in caso di usufrutto e uso, è obbligato agli interventi di riparazione straordinaria (art. 1005 cod. civ.): è vero che tale disposizione è derogabile in via convenzionale, ma una eventuale deroga non priverebbe da responsabilità il nudo proprietario qualora l'usufruttuario/usuario non si presentasse serio e affidabile e qualora il nudo proprietario avesse ommesso di vigilare sul rispetto dell'obbligo di eseguire interventi straordinari.
- Mentre l'usufrutto e l'uso in favore di persona giuridica hanno durata non superiore a 30 anni (art. 979 cod. civ.), questa limitazione non opera per la costituzione del diritto di superficie (art. 953 cod. civ.).

Qualora la scelta del modello contrattuale fosse condivisa, si potrebbero offrire le seguenti indicazioni orientative in ordine al contenuto nel contratto di costituzione del diritto di superficie:

- a) durata del diritto concesso non inferiore a 25 anni;
- b) gratuità della concessione, con conseguente applicazione delle disposizioni fiscali agevolative con riguardo ai trasferimenti senza corrispettivo finalizzati alla riorganizzazione dei beni all'interno della stessa confessione religiosa (l'Esarca è membro di diritto della CEL);
- c) vincolo di destinazione e divieto di alienazione, entro i limiti di cui all'art. 1379 cod. civ. (il divieto di alienare stabilito per contratto – al quale si equipara il vincolo di destinazione – ha effetto solo tra le parti e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti);
- d) accettazione dell'immobile nello stato di fatto e di diritto, con rinuncia a garanzie sulla conformità degli impianti;
- e) rinuncia del proprietario superficario a indennizzi al termine del diritto.

Resta ovviamente ferma la possibilità di trasferire in proprietà a titolo gratuito un edificio di culto, casa canonica e pertinenze in favore dell'Esarcato (atto assimilabile alla donazione, seppure è preferibile adoperare la terminologia di trasferimento a titolo gratuito, atteso che la causa giuridica non è una liberalità ma la riorganizzazione dei beni temporali all'interno della stessa confessione).



CONFERENZA EPISCOPALE
ITALIANA

CONVENZIONE

TRA DIOCESI/EPARCHIA ITALIANA E L'ESARCATO APOSTOLICO
PER I FEDELI CATTOLICI UCRAINI DI RITO BIZANTINO RESIDENTI IN ITALIA

[CONVENZIONE PER IL SERVIZIO PASTORALE DEI PRESBITERI DELL'ESARCATO AI SENSI DELL'ART 6
DEL RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SANCTISSIMI: NORME PROPRIE DELL'ESARCATO PER I FEDELI
UCRAINI CATTOLICI DI RITO BIZANTINO IN ITALIA]

S.E. Mons. _____

Vescovo della Diocesi/Eparchia di

e

S.E. Mons. _____

Esarca Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri del Magistero della Chiesa, a norma dell'ordinamento canonico vigente, con la presente Convenzione stabiliscono un rapporto di mutuo aiuto pastorale ai sensi dell'art. 6 delle Norme proprie dell'Esarcato per i fedeli ucraini cattolici di rito bizantino, secondo quanto di seguito concordato

Nome _____ Cognome _____

nato a _____ il _____ ordinato il

_____ iscritto il _____ nell'Esarcato Apostolico per i fedeli

cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia,¹

codice fiscale _____

mail _____

¹ Per il sacerdote monaco religioso l'iscrizione non sarà presso l'Esarcato, e per tale convenzione occorrerà specifico permesso del Superiore dell'istituto di appartenenza.

Art. 1

SERVIZIO

L'Esarca Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia concede al presbitero Rev. _____ Parroco/Vice-Parroco/Rettore della parrocchia /chiesa /santuario di _____ che risiede a _____ nel territorio della diocesi di _____, dopo aver ricevuto le facoltà richieste dall'ordinamento canonico vigente (biritualismo, se necessario, ecc.) l'autorizzazione a svolgere a favore della diocesi/eparchia in Italia di _____ il servizio pastorale di seguito descritto.
Descrizione del servizio _____

Art. 2

MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero resta ascritto nell'Esarcato Apostolico² e sotto la giurisdizione dell'Esarca Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia e rimane con tutti i diritti e tutti i doveri dei presbiteri dell'Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia.
2. Il presbitero nello svolgimento dell'incarico si atterrà fedelmente alle indicazioni pastorali ed eventualmente amministrative del Vescovo diocesano/Eparca.
3. Eventuali spese connesse al servizio devono essere state previamente autorizzate dal Vescovo diocesano per poter essere rimborsate.
4. L'Esarca e il Vescovo diocesano/Eparca si impegnano ad una reciproca comunicazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e segretezza, di notizie su indagini e procedimenti in sede civile o canonica nei confronti del presbitero _____

Art. 3

DURATA DEL SERVIZIO

1. La durata della presente Convenzione è di tre anni. Essa può essere rinnovata allo scadere di ogni triennio.
2. L'Esarca per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia, dopo aver informato il Vescovo diocesano/Eparca, potrà richiamare il presbitero senza assumere per questo motivo alcun obbligo di sostituzione.
3. Il Vescovo diocesano/Eparca, dopo aver informato l'Esarca Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia, ha pieno diritto in qualsiasi momento di revocare incarico conferito mediante la presente convenzione.
4. La convenzione viene redatta in tre copie, destinate rispettivamente alla curia dell'Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia, alla curia della diocesi/eparchia italiana, e al presbitero interessato.

Art. 4

SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO

5. Il sostentamento del presbitero è assicurato esclusivamente dall'Istituto interdiocesano di sostentamento del clero delle diocesi di Roma e Ostia che temporaneamente svolge le funzioni e le attività per assicurare ai presbiteri dell'Esarcato Apostolico ucraino il giusto e dignitoso sostentamento ai sensi della delibera CEI n. 58 del 1 agosto 1991.

² Per il sacerdote religioso l'ascrizione rimane nell'Istituto di provenienza

allegato B

La presente Convenzione decorre dal _____ al _____

Luogo _____ Data _____ Il Vescovo diocesano/Eparca _____

Luogo _____ Data _____ L'Esarca Apostolico _____

Dichiaro di aver avuto l'informativa circa il trattamento dei miei dati personali

Luogo _____ Data _____ Il presbitero _____

Allegati:

1. Domanda del presbitero per il servizio.
2. Si allega celebret, curriculum del presbitero e dichiarazione dell'Esarca di buona condotta del presbitero.

**DICHIARAZIONE DI BUONA CONDOTTA
PER I PRESBITERI DIOCESANI**

S.E. Mons. _____

Esarca dell'Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia

attesta quanto segue.

del presbitero _____

in servizio nella diocesi/eparchia di _____

1. Quali osservazioni l'Esarca può fare circa il comportamento del presbitero interessato in relazione al suo *status* sacerdotale? Le sue condizioni mentali, morali, emotive o fisiche possono influenzare o impedire l'adempimento dei compiti legati al suo *status* sacerdotale?

2. Vi sono stati in passato procedimenti giudiziari (ecclesiastici o civili) nei confronti del presbitero in questione? Se la risposta fosse affermativa, con quali esiti?

3. Il presbitero ha mai avuto comportamenti tali da supporre che il suo modo di agire possa essere inappropriato verso altre persone, inclusi minori e persone vulnerabili?
È mai stato accusato di comportamenti inappropriati nei confronti di altre persone, inclusi minori e persone vulnerabili? [Cfr. *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili* (4.5)]

4. Il presbitero è affetto da alcolismo, consumo di droghe o qualsiasi altro abuso di sostanze?

5. Vi sono aspetti particolari su cui il Vescovo che accoglie viene invitato a vigilare?

6. Altre osservazioni

Luogo _____ Data _____

Esarca dell'Esarcato apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia

(firma e timbro)

Informativa per il trattamento dei dati dei chierici a servizio della diocesi di _____

Reverendo Sacerdote,

con la presente la informiamo che i dati personali da lei forniti saranno utilizzati unicamente per la finalità di gestione del suo rapporto di collaborazione pastorale con la diocesi di _____ secondo quanto previsto dal Decreto Generale della CEI "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza" del 24 maggio 2018.

Il titolare del trattamento dei suoi dati è la diocesi di _____,
con sede in _____ Via _____,
email _____

La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse di organizzazione del culto della Chiesa, riconosciuto dalla legge 121 del 25 marzo 1985, e l'adempimento di obblighi previsti dalla normativa civile e canonica.

La finalità del trattamento è quella di rendere possibile ed organizzare il suo ministero in questa diocesi.

La informiamo che tali dati potranno essere comunicati, per fini meramente accessori al suo rapporto con la diocesi, ad Enti terzi quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, la Conferenza Episcopale Italiana, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, l'Istituto per il Sostentamento del Clero, le realtà presso le quali eventualmente presterà servizio pastorale.

I dati relativi al suo incarico potrebbero inoltre essere divulgati, insieme ai contatti istituzionali dell'ufficio da lei ricoperto, attraverso bollettini ed annuari, anche in formato elettronico, strumentali all'incarico che le è stato affidato.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottemperare a quanto necessario per il regolare svolgimento del suo ministero in questa diocesi.

Considerato il tipo di rapporto che la lega alla diocesi, la finalità del trattamento dei suoi dati e la necessità di documentazione storica, la informiamo che questi dati non saranno cancellati, anche dopo l'eventuale termine della sua permanenza in questa diocesi.

In ogni momento lei potrà esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di protezione dei dati, più specificamente il diritto all'accesso ai dati personali, la rettifica, la limitazione del trattamento che la riguarda o l'opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.

Se desidera inoltre può esprimere il consenso alla divulgazione dei suoi dati di contatto personali in maniera accessoria agli incarichi a lei affidati. Lei ha il diritto di revocare il suo consenso in ogni momento comunicandolo in forma scritta all'indirizzo mail _____

Io sottoscritto _____, presa visione dell'informativa fornitami circa il trattamento dei miei dati personali,

esprimo il mio consenso alla comunicazione e diffusione dei miei dati di contatto nelle modalità indicate e per le finalità accessorie correlate al mio ministero diocesano.

Data _____ luogo _____ Firma _____

✂

Talloncino da conservare in Curia

Io sottoscritto _____, presa visione dell'informativa fornitami circa il trattamento dei miei dati personali,

esprimo il mio consenso alla comunicazione e diffusione dei miei dati di contatto nelle modalità indicate e per le finalità accessorie correlate al mio ministero diocesano.

Data _____ luogo _____ Firma _____